

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/842/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2002, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1911/2002 della Commissione, del 25 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3

Regolamento (CE) n. 1912/2002 della Commissione, del 25 ottobre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 107ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 5

Regolamento (CE) n. 1913/2002 della Commissione, del 25 ottobre 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 60ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 7

Regolamento (CE) n. 1914/2002 della Commissione, del 25 ottobre 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 279ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 8

Regolamento (CE) n. 1915/2002 della Commissione, del 25 ottobre 2002, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 9

Regolamento (CE) n. 1916/2002 della Commissione, del 25 ottobre 2002, che fissa i coefficienti di assegnazione per le domande di titoli d'importazione presentate nell'ottobre 2002 per taluni prodotti lattiero-caseari nell'ambito di alcuni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 10

Regolamento (CE) n. 1917/2002 della Commissione, del 25 ottobre 2002, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli 12

1

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Regolamento (CE) n. 1918/2002 della Commissione, del 25 ottobre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾** 15

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)** 25
- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)** 26
- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra** 27

Commissione

2002/843/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2002, relativa a una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [notificata con il numero C(2002) 3977]** 28

2002/844/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2002, recante modifica della direttiva 2001/14/CE relativamente alla data del cambiamento dell'orario di servizio per i trasporti ferroviari ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3997]** 30

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2002

concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale

(2002/842/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/589/PESC⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 della medesima, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi portatili e di armi leggere hanno alimentato la criminalità e l'insicurezza nell'Europa sudorientale, esacerbando il conflitto nella regione e minacciando la rappacificazione post bellica e costituisce un grave ostacolo allo sviluppo sociale ed economico dell'Europa sudorientale.
- (2) Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali e in un appropriato contesto regionale per fornire assistenza attraverso organizzazioni, programmi ed agenzie internazionali nonché accordi regionali.
- (3) Il piano di attuazione regionale riguardante le armi portatili e le armi leggere istituito nell'ambito del patto di stabilità per l'Europa sudorientale intende fornire un contesto ai paesi dell'Europa sudorientale perché essi sviluppino programmi e proposte di progetti che portino a rafforzare le capacità di controllo della proliferazione illecita e del flusso delle armi.
- (4) Sotto l'egida del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e del patto di stabilità, è stato istituito un centro di smistamento regionale per la riduzione delle armi portatili in Europa sudorientale, situato a Belgrado e costituito da un'unità di supporto tecnico che sostiene una serie di attività operative a livello regionale e nazionale.
- (5) Gli obiettivi di questo centro di smistamento comprendono il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni governative e non governative di contenere il flusso illecito di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale. Il centro di smistamento dovrebbe riservare particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali, per affrontare la realtà del flusso transfrontaliero di armi.

- (6) L'Unione europea ritiene che il piano di attuazione regionale nonché gli obiettivi del centro di smistamento, contemplino aspetti connessi all'offerta e alla domanda di armi portatili e di armi leggere e si inserisca nel seguito del programma di azione inteso a prevenire, combattere e eliminare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato dalla conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (New York, 9-20 luglio 2001).
- (7) L'Unione europea ritiene che un sostegno finanziario al centro di smistamento persegua l'obiettivo della stretta cooperazione tra gli Stati per il raggiungimento dei risultati previsti dal programma d'azione delle Nazioni Unite, compresa la condivisione delle informazioni, l'assistenza e la definizione degli standard, e sottolinea il ruolo delle organizzazioni regionali nell'incoraggiare questa cooperazione.
- (8) La Commissione ha accettato l'incarico di attuare la presente decisione.
- (9) L'Unione europea intende quindi fornire assistenza finanziaria al centro di smistamento a norma del titolo II dell'azione comune 2002/589/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce al Centro di smistamento regionale per la riduzione delle armi portatili in Europa sudorientale situato a Belgrado e istituito sotto l'egida del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e del patto di stabilità.
2. A tal fine l'Unione europea fornisce un'assistenza finanziaria al PSNU volta a contribuire al costo degli effettivi del Centro di smistamento di Belgrado.

⁽¹⁾ GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

3. L'attuazione della presente decisione è affidata alla Commissione. A tal fine, la Commissione stipula un accordo di finanziamento con il PSNU sull'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di prestito a fondo perduto, coprendo gli stipendi del dirigente (consigliere principale) per un periodo di dodici mesi, e di un coordinatore ONG per un periodo di undici mesi.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 200 000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione presenta ai pertinenti organi del Consiglio tutte le informazioni riguardanti l'attuazione della presente decisione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'azione comune 2002/589/PESC. Dette informazioni possono in particolare basarsi su relazioni periodiche che il PSNU deve presentare nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione.

Articolo 4

1. La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Essa scade dodici mesi dopo che si sarà concluso l'accordo di finanziamento fra la Commissione e il PSNU.

2. La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la data della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1911/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	67,8
	096	26,2
	204	65,0
	999	53,0
0707 00 05	052	114,0
	628	143,3
	999	128,7
0709 90 70	052	88,4
	999	88,4
0805 50 10	052	52,3
	220	92,2
	388	65,0
	528	51,7
	600	85,9
	999	69,4
0806 10 10	052	102,9
	400	276,1
	508	332,9
	999	237,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	71,0
	388	78,4
	400	75,4
	404	92,1
	512	89,5
	720	61,3
	800	179,0
	804	85,6
	999	91,5
0808 20 50	052	46,0
	720	43,1
	999	44,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2002

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 107ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 107ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 107ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	—
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2002

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 60ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 60ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 22 ottobre 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1914/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2002

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 279ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 279ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	105 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	116 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2002
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1867/2002 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1867/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Finlandia e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1867/2002 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 19.10.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1916/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2002

che fissa i coefficienti di assegnazione per le domande di titoli d'importazione presentate nell'ottobre 2002 per taluni prodotti lattiero-caseari nell'ambito di alcuni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Per mettere in atto le concessioni in forma di contingenti tariffari comunitari per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia e l'Ungheria, il regolamento (CE) n. 1667/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime

di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento, prevede che le domande di titoli d'importazione possano essere presentate dal 1° al 10 ottobre 2002 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001. Poiché le domande di titoli d'importazione presentate nell'ottobre 2002 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili, è opportuno fissare coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1667/2002 per i prodotti compresi nei contingenti previsti dall'allegato I.B del regolamento (CE) n. 2535/2001, si applicano i coefficienti di assegnazione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 20.9.2002, pag. 8.

ALLEGATO

Domande presentate per i contingenti di cui all'allegato I.B, punti 4, 7, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 2535/2001 e aperti nell'ottobre 2002

Numero del contingente	Coefficiente di assegnazione
Ungheria	
09.4775	0,0134
09.4776	—
09.4777	0,0130
09.4778	0,0123
Estonia	
09.4579	—
09.4581	0,0120
Lettonia	
09.4872	—
09.4874	—
09.4552	0,0106
Lituania	
09.4862	0,1948
09.4863	—
09.4864	—
09.4865	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1917/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2002**

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 ⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A 1, A 2 e A 3 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

- (14) È opportuno precisare che nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, in particolare gli articoli 4 e 5.
- (15) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il periodo di consegna delle offerte, i tassi di restituzioni indicativi e le quantità previste dei titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2002, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema A3 Periodo di consegna delle offerte dal 4.11 al 5.11.2002	
		Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	20	1 711
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F00	29	50 222
0805 50 10 9100	F00	19	9 988
0806 10 10 9100	F00	14	3 257
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F04, F09	13	7 640

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00 Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

F03 Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera e dall'Estonia.

F04 Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08 Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09 Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1918/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1113/2002 ⁽⁴⁾, ha istituito un certificato di controllo per i prodotti importati e stabilito che tale certificato si applichi a decorrere dal 1° novembre 2002 ai prodotti importati conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (2) Taluni Stati membri hanno riscontrato alcune difficoltà tecniche nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2001. A fini di trasparenza e per evitare ogni confusione è opportuno chiarire il contenuto del regolamento in questione.
- (3) In particolare, devono essere aggiornati i riferimenti alla procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, e i riferimenti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91. In questo senso devono essere aggiornati i modelli del certificato e dell'estratto del certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1788/2001.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1788/2001.
- (5) Il necessario adattamento ai modelli modificati del certificato e dell'estratto richiede la fissazione di un periodo transitorio durante il quale sarà consentito l'impiego dei precedenti modelli.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 12, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Al ricevimento della spedizione, il primo consegnatario compila la casella 18 dell'originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento della spedizione è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.»

- 2) l'articolo 5 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

- i) il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Qualora una spedizione proveniente da un paese terzo sia assegnata a deposito doganale o perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario ^(*), e formi oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la spedizione deve essere oggetto, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione, delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

^(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.»

- ii) il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Dopo tale preparazione, l'originale vidimato del certificato di controllo scorta la spedizione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica la spedizione ai fini dell'immissione in libera pratica.»

- b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

- i) il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Dopo la suddivisione, l'originale vidimato di ciascun estratto del certificato di controllo scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica tale lotto ai fini dell'immissione in libera pratica.»

- ii) il quinto comma è sostituito dal testo seguente:

«Al ricevimento del lotto, il consegnatario compila la casella 15 dell'estratto originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte B, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.»

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le operazioni di preparazione e di suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate conformemente alle pertinenti disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, delle disposizioni generali di cui all'allegato III di tale regolamento e delle disposizioni specifiche di cui alle parti B e C dello stesso allegato, con particolare riguardo ai punti 3 e 6 della parte C. Tali operazioni devono essere eseguite in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91.»;

3) gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in applicazione del presente regolamento, è consentito il rilascio di certificati di controllo conformi ai modelli di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1788/2001 non ancora modificati dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Modello del certificato di controllo per le importazioni di prodotti biologici nella Comunità europea

Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:

- il testo,
- il formato (su un unico foglio),
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Organismo o autorità emittente (nome e indirizzo)	2. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione Articolo 11, paragrafo 1 <input type="checkbox"/> o articolo 11, paragrafo 6 <input type="checkbox"/>	
3. N. di serie del certificato di controllo	4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6	
5. Esportatore (nome e indirizzo)	6. Organismo o autorità preposta al controllo (nome e indirizzo)	
7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)	8. Paese di spedizione	
	9. Paese di destinazione	
10. Primo consegnatario del prodotto nella Comunità (nome e indirizzo)	11. Nome e indirizzo dell'importatore	
12. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del prodotto	13. Codici NC	14. Quantitativo dichiarato
	<p>15. Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità emittente di cui alla casella 1</p> <p>Si certifica che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2001 e che i prodotti sopraindicati sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione e alle modalità di sorveglianza del metodo di produzione biologico considerate equivalenti in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91.</p> <p>Data</p> <p>Nome e firma del responsabile</p> <p style="text-align: right;">Timbro dell'autorità o dell'organismo preposto al rilascio</p>	

16. Dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che ha concesso l'autorizzazione o del suo delegato.

Si certifica che i prodotti sopraindicati sono autorizzati ad essere commercializzati nella Comunità europea a norma della procedura dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 con il numero di autorizzazione indicato nella casella 4.

Data

Nome e firma del responsabile

Timbro dell'autorità competente o del suo delegato nello Stato membro

17. Verifica della spedizione da parte della competente autorità nazionale

Stato membro:

Registrazione dell'importazione (tipo, numero, data e ufficio della dichiarazione doganale):

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro

18. Dichiarazione del primo consegnatario

Si certifica che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Nome della società

Data

Nome e firma del responsabile

Note

- Casella 1: Autorità o organismo competente o altra autorità o organismo designato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1788/2001. Tale organismo compila anche le caselle 3 e 15.
- Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente certificato; specificare le disposizioni pertinenti dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91: il paragrafo 1 o il paragrafo 6.
- Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2001.
- Casella 4: Il numero di autorizzazione in caso di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6. La casella è compilata dall'organismo preposto al rilascio oppure, qualora al momento della vidimazione della casella 15 da parte di tale organismo non sia ancora disponibile l'informazione, dall'importatore.
- Casella 5: Nome e indirizzo dell'esportatore.
- Casella 6: L'autorità o l'organismo di controllo che verifica la conformità dell'ultima operazione [produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2092/91] alle norme dei metodi di produzione biologici nel paese terzo di spedizione.
- Casella 7: L'operatore che ha effettuato l'ultima operazione [produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91] sulla spedizione nel paese terzo di cui alla casella 8.
- Casella 9: Per paese di destinazione si intende il paese del primo consegnatario nella Comunità.
- Casella 10: Nome e indirizzo del primo consegnatario della spedizione nella Comunità. Per primo consegnatario si intende la persona fisica o giuridica presso la quale è consegnata la spedizione e dove questa verrà predisposta per l'ulteriore preparazione e/o commercializzazione. Il primo consegnatario compila anche la casella 18.
- Casella 11: Nome e indirizzo dell'importatore. Per importatore si intende la persona fisica o giuridica nella Comunità europea che, personalmente o tramite un rappresentante, presenta la spedizione per l'immissione in libera pratica nella Comunità europea.
- Casella 13: I codici della nomenclatura combinata per il prodotto in questione.
- Casella 14: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.).
- Casella 15: Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità che rilascia il certificato. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.
- Casella 16: Soltanto per le importazioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Dev'essere compilata dalla competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione oppure, in caso di delega a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1788/2001, dall'autorità o dall'organismo delegato. Non dev'essere compilata qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1788/2001.
- Casella 17: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale anteriormente alla verifica della spedizione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, oppure prima delle operazioni di preparazione o suddivisione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1788/2001.
- Casella 18: Deve essere compilata dal primo consegnatario al ricevimento dei prodotti una volta effettuati i controlli di cui all'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione (*).
-

(*) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9.

*ALLEGATO II***Modello dell'estratto del certificato di controllo**

Il modello dell'estratto è stabilito per quanto riguarda:

- il testo,
- il formato,
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

ESTRATTO N. ... DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Organismo o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome e indirizzo)	2. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione Articolo 11, paragrafo 1 <input type="checkbox"/> o articolo 11, paragrafo 6 <input type="checkbox"/>	
3. N. di serie del certificato di controllo di base	4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6	
5. Operatore che ha suddiviso in più lotti la spedizione originale (nome e indirizzo)	6. Organismo o autorità preposta al controllo (nome e indirizzo)	
7. Nome e indirizzo dell'importatore della spedizione originale	8. Paese di invio della spedizione originale	9. Quantitativo totale dichiarato della spedizione originale
10. Consegretario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)		
11. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del lotto	12. Codice NC	13. Quantitativo dichiarato del lotto
<p>14. Dichiarazione della competente autorità nazionale che valida l'estratto del certificato</p> <p>Il presente estratto corrisponde al lotto sopra descritto e ottenuto dalla suddivisione di una spedizione scortata da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3:</p> <p>Stato membro:</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile Timbro</p>		
<p>15. Dichiarazione del consegnatario del lotto</p> <p>Si certifica che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'allegato III, parte B, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.</p> <p>Nome della società</p> <p>Data</p> <p>Nome e firma del responsabile</p>		

Note

- Estratto n. ...: Il numero dell'estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della spedizione originale.
- Casella 1: Nome dell'organismo o dell'autorità nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di controllo di base.
- Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente estratto; indicare il regime di importazione della spedizione ai sensi dell'articolo 11 (cfr. casella 2 del certificato di controllo di base).
- Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2001.
- Casella 4: Il numero di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (cfr. casella 4 del certificato di controllo di base).
- Casella 6: Organismo o autorità preposta al controllo sull'operatore che ha suddiviso la spedizione.
- Caselle 7, 8 e 9: Cfr. le corrispondenti informazioni sul certificato di controllo di base.
- Casella 10: Consegnatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nella Comunità europea.
- Casella 12: Codici della nomenclatura combinata per il lotto dei prodotti in questione.
- Casella 13: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.).
- Casella 14: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2001.
- Casella 15: Deve essere compilata dal consegnatario al ricevimento del lotto, una volta effettuati i controlli di cui all'allegato III, parte B, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione.»
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) ⁽¹⁾

Il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA), che il Consiglio ha deciso di concludere il 25 giugno 2002, è entrato in vigore il 1° settembre 2002, essendo state ultimate il 26 luglio 2002 le procedure previste all'articolo 17 del protocollo stesso.

⁽¹⁾ GU L 202 del 31.7.2002, pag. 21.

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) ⁽¹⁾

Il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA), che il Consiglio ha deciso di concludere il 25 giugno 2002, entra in vigore il 1° novembre 2002, essendo state ultimate il 30 settembre 2002 le procedure previste all'articolo 17 del protocollo stesso.

⁽¹⁾ GU L 202 del 31.7.2002, pag. 3.

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra

Il protocollo addizionale dell'accordo europeo con la Repubblica slovacca sugli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca, che il Consiglio ha deciso di concludere il 17 dicembre 2001 ⁽¹⁾, entra in vigore il 1° novembre 2002, essendo state completate, in data 4 ottobre 2002, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 3 di detto protocollo.

⁽¹⁾ GU L 66 dell'8.3.2002, pag. 15.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2002

relativa a una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

[notificata con il numero C(2002) 3977]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2002/843/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La domanda di deroga presentata dalla Germania in data 6 agosto 2002, pervenuta alla Commissione il 19 agosto 2002, contiene le informazioni prescritte all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE.

(2) La domanda riguarda il montaggio di proiettori direzionali su un tipo di veicolo della categoria M1; tali proiettori hanno lo scopo di fornire una migliore illuminazione della strada in curva.

(3) I motivi esposti nella domanda, secondo cui questo tipo di veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato IV della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione ⁽⁴⁾, sono fondati.

(4) La descrizione delle prove, i relativi risultati e la loro conformità al regolamento ECE n. 48, recentemente modificato, assicurano un livello adeguato di sicurezza.

(5) La direttiva comunitaria in questione sarà modificata al fine di consentire il montaggio di tali proiettori direzionali.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dalla Germania riguardante l'omologazione e la commercializzazione di un tipo di veicolo della categoria M1 dotato di proiettori direzionali conformemente alle disposizioni del progetto di regolamento ECE, è approvata.

Articolo 2

La validità delle omologazioni concesse ai sensi della presente decisione decorre dal 1° ottobre 2002 e scade il 30 settembre 2004.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2002**

recante modifica della direttiva 2001/14/CE relativamente alla data del cambiamento dell'orario di servizio per i trasporti ferroviari

[notificata con il numero C(2002) 3997]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/844/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/14/CE stabilisce all'allegato III il calendario del processo di assegnazione delle capacità sull'infrastruttura ferroviaria e precisa che le modifiche dell'orario di servizio si applicano ogni anno dalla mezzanotte dell'ultimo sabato di maggio.
- (2) Per motivi di sfruttamento commerciale, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie propongono di modificare la data in cui interviene il cambiamento d'orario e di fissarla ogni anno in dicembre.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2001/14/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/14/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'allegato III della direttiva 2001/14/CE è sostituito dal testo seguente:

«2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risulterne influenzato.».

Articolo 2

La presente decisione si applica all'orario del 2003, in vigore dal 14 dicembre 2002. Tenuto conto del sistema di regolamentazione specifico della Gran Bretagna, il Regno Unito può applicarla all'orario del 2004, in vigore dal dicembre 2003, a condizione che non incida sulle altre disposizioni della direttiva, in particolare quelle relative alla cooperazione internazionale.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2002.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.